

# Trento Law and Technology Research Group

Research Paper n. 45

**Diritto d'autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il *framing*: VG Bild-Kunst e l'ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia**

Roberto Caso | Luglio/2021

**Copyright, communication to the public and anti-framing technological protection measures: VG Bild-Kunst and the last chocolate of the Court of Justice**

Roberto Caso | July/2021

COPYRIGHT © 2021 ROBERTO CASO

**This paper can be downloaded without charge at:**

The Trento Law and Technology Research Group Research Papers Series

<https://zenodo.org/communities/trentolawtechgroup/>

This paper © Copyright 2021 by Roberto Caso is published under  
Creative Commons - Attribution - Share Alike 4.0 International license.

Further information on this licence at:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## ABSTRACT

In the VG Bild-Kunst decision the CJEU commented on art. 3 par. 1 of copyright InfoSoc 2001/29/EC directive which regulates the right of communication to the public. The court held that the provision must be interpreted as meaning that the embedding, by means of the technique of framing, in a third party website page, of works that are protected by copyright and that are freely accessible to the public with the authorisation of the copyright holder on another website, where that embedding circumvents measures adopted or imposed by that copyright holder to provide protection from framing, constitutes a communication to the public. The decision represents a dangerous extension of the right of communication to the public and of the notion of technological protection measures included in the art. 6 of the InfoSoc directive, and it can have a negative impact on the Web and on the freedom of expression and information.

## CONTENTS

1. – The Court of Justice case-law on copyright and Forrest Gump's box of chocolates - 2. - Notes on the functioning of WorldWideWeb - 3. - VG Bild-Kunst: the holding and its contradictory precedents - 4. – The Advocate General and the Court: two different visions of cyber(copyright)wars - 5. - The new right of communication to the public: an opt-in system conditioned by the application of technological protection measures - 6. – The European copyright and the empire strikes again (and harder)

## KEYWORDS

Intellectual Property – Copyright – The right of communication to the public – Technological Protection Measures – Framing – Court of Justice of the European Union – VG Bild-Kunst

## ABOUT THE AUTHOR

**Roberto Caso** (email: [roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it); personal web page: <https://webapps.unitn.it/du/en/Persona/PER0000633/Curriculum>), co-director of Trento LawTech Group, is Associate Professor of Comparative Private Law at University of Trento, Faculty of Law, where he teaches Civil Law [Diritto civile], Comparative Intellectual Property Law, Comparative Privacy Law, Copyright law and Art, Private Law and ICTs. He is author and editor of publications in the field of Intellectual Property, Privacy, Contract Law and Tort Law. He is President of the Italian Association for the Promotion of Open Science [Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta, AISA].

## ABSTRACT

Nella decisione VG Bild-Kunst la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilisce che l'art. 3, par. 1, della dir. 2001/29/Ce sul diritto d'autore nella società dell'informazione che regola il diritto di comunicazione al pubblico deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del *framing*, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d'autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il *framing* adottate o imposte da tale titolare. La decisione costituisce una pericolosa estensione del diritto di comunicazione al pubblico e della nozione di misure tecnologiche di protezione prevista dall'art. 6 della dir. 2001/29/UE che rischia di avere un impatto negativo sul Web nonché sulla libertà di pensiero e informazione.

## SOMMARIO

1. – La giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto d'autore e la scatola di Forrest Gump - 2. – Cenni al funzionamento del WorldWideWeb - 3. – VG Bild-Kunst: il principio di diritto e i suoi contraddittori precedenti - 4. – Avvocato generale e corte: due visioni differenti delle cyber(copyright)wars - 5. – Il nuovo diritto di comunicazione al pubblico: un sistema di *opt in* condizionato dall'applicazione di misure tecnologiche di protezione - 6. – Il diritto d'autore dell'Unione Europea e l'impero colpisce ancora (e più duro)

## PAROLE-CHIAVE

Proprietà intellettuale – Diritto d'autore – Diritto di comunicazione al pubblico – Misure tecnologiche di Protezione – *Framing* – Corte di giustizia dell'Unione Europea – VG Bild-Kunst

## NOTIZIE SULL'AUTORE

Roberto Caso (email: [roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it); personal web page: <https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0000633/Curriculum>) è Professore Associato di Diritto Privato Comparato all'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, e co-direttore del Gruppo LawTech. Insegna Diritto Civile, Diritto Comparato della Proprietà Intellettuale, Diritto comparato della privacy, Diritto d'autore e arte, Trento CopyrightX. Ha pubblicato in qualità di autore o curatore libri e articoli in materia di Proprietà Intellettuale, Diritto della Riservatezza e Protezione dei Dati Personali, Diritto dei Contratti e Responsabilità Civile. È Presidente dell'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA).

# **Diritto d'autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il *framing*: VG Bild-Kunst e l'ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia<sup>1</sup>**

Roberto Caso

## **1. - La giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto d'autore e la scatola di Forrest Gump**

La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritto d'autore è come la proverbiale scatola di cioccolatini di Forrest Gump, facile e impressiva metafora dell'imprevedibilità della vita: non sai mai quello che ti capita!

Da quando i giudici di Lussemburgo hanno brandito, anche nel campo del diritto d'autore e con spregiudicatezza, la tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti<sup>2</sup>, si è aggiunta all'indeterminatezza delle formule (magiche) legislative, sulla quale poggia in equilibrio instabile la tutela (del pubblico dominio e) delle opere dell'ingegno, l'incertezza interpretativa di una giurisprudenza quanto mai ondivaga.

Nel quadro normativo unionale il diritto d'autore è parte del diritto fondamentale di proprietà intellettuale – nominato nel fraseggio tanto minimalista quanto enigmatico del par. 2 dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>3</sup> –, ma come tutti i diritti fondamentali non sfugge alla tecnica interpretativa imperante: il bilanciamento con altri diritti di omologo rango<sup>4</sup>. Fin qui, si dirà, siamo alla fatica dell'ovvio

---

<sup>1</sup> Nota a Corte giust. 9 marzo 2021, C-392/19, VG Bild-Kunst, ECLI:EU:C:2021:181. Bozza sottoposta per la pubblicazione alla rivista *Il Foro italiano*. Un sentito ringraziamento va alla Dott.ssa Marta Arisi per aver letto il testo e proposto alcune correzioni e integrazioni.

<sup>2</sup> Per alcune coordinate della tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti v. R. BIN, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in *Diritto&questioni pubbliche*, 2002, n. 2 agosto, <[www.dirittoequestionipubbliche.org](http://www.dirittoequestionipubbliche.org)>, G. PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Ragion Pratica*, 2007, 219, nonché, dello stesso autore, *Il costituzionalismo dei diritti*, Bologna, 2017, 141 ss.

<sup>3</sup> A margine della proprietarizzazione del diritto d'autore e di suoi possibili antidoti v. C. SGANGA, *Propertizing European Copyright. History, Challenges and Opportunities*, Cheltenham, 2018.

<sup>4</sup> Sul bilanciamento tra diritto d'autore e altri diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia v., da ultimo, T. RENDAS, *Fundamental Rights in EU Copyright Law: An Overview*, in E. ROSATI (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, London, 2021, pp. 18-38, disponibile su [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com); B.J. JÜTTE, *Copyright and Fundamental Rights in the Digital Single Market*, in T. SYNODINOU ET AL. (eds.), *EU Internet Law in the Digital Single Market*, Cham, 2021, 3; C. SGANGA, *A Decade of Fair Balance Doctrine, and How to Fix It: Copyright Versus Fundamental*

nonché alla presa d'atto del distacco della Carta di Nizza dall'impostazione di alcune tradizioni costituzionali come la nostra che non collocano la proprietà tra i diritti fondamentali, e non nominano né la proprietà intellettuale né il diritto d'autore<sup>5</sup>. Ma basta spigolare a casaccio nei pronunciamenti dei giudici europei e provare a seguire le traiettorie del giusto equilibrio dei diritti fondamentali e dei suoi ineffabili corollari – ragionevolezza e proporzionalità – per rendersi conto che virate e cambi di rotta possono essere bruschi e, appunto, difficilmente prevedibili<sup>6</sup>. Il vero diritto d'autore europeo lo costruisce la corte, ma purtroppo non sappiamo esattamente che natura ha e in quale direzione si muove.

A dispetto delle pur fondamentali analisi empiriche<sup>7</sup>, e dei rituali ossequi alla (mitologica) certezza del diritto rinvenibili nelle sentenze, occorre ammettere che si naviga a vista, anche su uno dei fronti più delicati e rilevanti: l'architettura del World Wide Web e il relativo bilanciamento tra diritto d'autore e libertà di espressione e informazione (art. 11 della Carta di Nizza). Già, perché proprio sul sistema informativo più importante di Internet – il Web – il diritto d'autore proietta la sua ombra lunga (e inquietante). Il copyright costituisce infatti un tassello di primaria importanza nella regolamentazione della Rete<sup>8</sup>, e la sua vocazione al controllo

---

*Rights Before the CJEU from Promusicae to Funke Medien, Pelham and Spiegel Online* (August 1, 2019), in *European Intellectual Property Review* (n.11/2019), disponibile su <www.ssrn.com>. Per un'esplorazione comparatistica del bilanciamento tra diritto d'autore e diritto alla protezione dei dati personali v. F. GIOVANELLA, *Copyright and Information Privacy. Conflicting Rights in Balance*, Cheltenham, 2017.

<sup>5</sup> Il riferimento d'obbligo è a C. SALVI, *Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code civil ai Trattati europei*, Bologna, 2015; nonché, dello stesso autore, *Globalizzazione e critica del diritto*, www.astrid-online.it, 2020, fasc. 4.

<sup>6</sup> A mo' di esempio si veda il cambio di rotta sull'esaurimento del diritto di distribuzione da UsedSoft (Corte giust. 3 luglio 2012, causa C-128/11, *Foro it.*, 2012, IV, 377, con nota di M. GRANIERI) a Tom Kabinet (Corte giust. 19 dicembre 2019, causa C-263/18, <www.curia.europa.eu>) a margine della quale v. i rilievi di C. SGANGA, *Digital exhaustion after Tom Kabinet: a non-exhausted debate* (June 15, 2020), in T. SYNODINOU ET AL. (eds.), *op. cit.*, 141, disponibile su <www.ssrn.com>. Un altro esempio paradigmatico è rappresentato proprio dalle traiettorie della giurisprudenza che qui si discute in materia di diritto di comunicazione al pubblico. Per un agile compendio in lingua italiana dei precedenti della Corte di giustizia sul diritto di comunicazione al (e messa a disposizione del) pubblico v. G. SPEDICATO, *Principi di diritto d'autore*, Bologna, 2020, 104 ss.

<sup>7</sup> M. FAVALE, M. KRETSCHMER, MARTIN, P.L.C. TORREMANS, *Is There a EU Copyright Jurisprudence? An Empirical Analysis of the Workings of the European Court of Justice* (August 13, 2015). *Modern Law Review* 79(1): 31-75 (January 2016), disponibile su <www.ssrn.com>: «[i]n answer to the question posed in the title of this article, 'Is there a EU copyright jurisprudence?' our findings paint an intriguing picture. We have identified attempts to create in effect specialist chambers, and we found recurrent patterns of reasoning, but outcomes from that reasoning remain unpredictable [*sic!*], more so for the less experienced members of the Court [...]».

<sup>8</sup> Per i primi ragguagli v. G. PASCUZZI, R. CASO, *Il diritto d'autore dell'era digitale*, in G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2020, 195 ss.



esclusivo protetto da barriere giuridiche e tecnologiche confligge ontologicamente con la vocazione primigenia del Web (non commerciale) a rappresentare un grande ipertesto composto di un numero sempre crescente di pagine e di (liberi) collegamenti.

Nella morfologia del diritto d'autore unionale risaltano alcune punte – *spike*, si direbbe, in riferimento al cupo immaginario della nostra quotidianità pandemica – che consentono all'esclusiva di penetrare a fondo nelle dinamiche evolutive del Web: la nozione (via via più ampia) di opera dell'ingegno, la soglia (sempre più modesta) della creatività/originalità, la tutela del software e del diritto *sui generis* sulle banche dati (che disegnano un sistema via via più pericolosamente vicino a risucchiare nella privata dati e informazioni), il diritto di riproduzione (progressivamente lontano dalla sua funzione: instaurare un dialogo tra autore e pubblico<sup>9</sup>), il diritto di comunicazione al pubblico (nella sua contraddittoria propaggine della messa a disposizione del pubblico che equipara la semplice disponibilità per il pubblico alla comunicazione) e le misure tecnologiche di protezione (vera mutazione genetica del diritto d'autore da esclusiva sulle opere dell'ingegno a controllo proprietario delle macchine e dell'accesso alle stesse).

La sentenza in commento riguarda due delle punte elencate: il diritto di comunicazione al pubblico e le misure tecnologiche di protezione. Tuttavia, per comprendere la soluzione al problema giuridico posto all'attenzione della corte, occorrerà svolgere brevi premesse sul funzionamento del Web (paragrafo 2), accennare al dialogo tra sentenza in commento e suoi precedenti sul diritto di comunicazione al pubblico (paragrafo 3), rimarcare le differenze tra opinione dell'avvocato generale e sentenza della corte (paragrafo 4), per poi esplorare brevemente le conseguenze della decisione (paragrafo 5) e riconnetterle, infine, alle politiche dell'Unione Europea in materia di proprietà intellettuale (paragrafo 6).

## **2. – Cenni al funzionamento del WorldWideWeb**

---

<sup>9</sup> Cfr. M.C. PIEVATOLO, *La comunicazione del sapere. La questione del diritto d'autore*, in *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2007-2008, <<https://btfp.sp.unipi.it/dida/fpa/index.xhtml>>; A. DRASSINOWER, *What's Wrong with Copying?*, Cambridge (Ma.), 2015; A. STROWEL, *Reconstructing the Reproduction and Communication to the Public Rights: How to Align Copyright with Its Fundamentals*, in P.B. HUGENHOLTZ (ed.), *Copyright Reconstructed Rethinking Copyright's Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic Change*, Alphen aan den Rijn, 2018, 203.

Secondo la definizione dell'organizzazione W3C il World Wide Web è uno spazio informativo nel quale le unità informative (*item*) di interesse, denominate «risorse», sono individuate tramite identificatori globali chiamati Uniform Resource Identifiers (URI)<sup>10</sup>.

Le risorse sono trasmesse da un *client* a un *server* attraverso l'Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (un protocollo della famiglia TCP/IP che costituisce l'ossatura di Internet). Un software chiamato Web browser consente di navigare attraverso le risorse informative del Web. Le risorse possono consistere in qualsiasi media scaricabile, ma le pagine Web sono documenti ipertestuali formattati in un linguaggio chiamato Hypertext Markup Language (HTML). La sintassi dell'HTML usa gli *hyperlinks* (o, semplicemente, *links*) che rinviano a Uniform Resource Locators o URLs (indirizzi Web) – ad es., `<https://www.en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>` – consentendo all'utente di navigare passando da una risorsa a un'altra. Oltre al testo, le pagine Web possono contenere riferimenti a immagini, video, audio e componenti software. Un gruppo di risorse Web incentrato su un tema è chiamato sito Web ed è dotato di un nome di dominio che è costituito da una serie di stringhe separate da punti (ad es. `<www.en.wikipedia.org>`).

I siti Web sono generalmente organizzati in base a una gerarchia con una *home* o *top page* iniziale che contiene *links* a pagine interne al sito.

Un *link* ordinario rinvia alla home page del sito. Un *deep link* rinvia direttamente a una pagina interna al sito e non alla home page. Un *inline link*, chiamato anche *image-source* or *img-src link* perché il codice HTML comincia con «`img src=`», serve a collocare un contenuto di un primo sito Web – generalmente un'immagine JPEG o GIF – in una pagina di un secondo sito Web, dando l'impressione che quell'immagine sia collocata nel *server* del secondo sito, quando invece proviene da quello del primo.

Il *framing* è un metodo di presentazione di una pagina Web che divide la schermata in molteplici e non sovrapponibili riquadri (o finestre). Ciascun riquadro è scritto con un proprio codice HTML. Un sito Web può contenere una pagina divisa in riquadri e un riquadro può rinviare automaticamente a una pagina Web o a un contenuto proveniente da un altro sito Web. Ad es., Google Images usa i *frame* per navigare in pagine Web di altri siti che non appartengono a Google.

Le pratiche di *linking*, *deeplinking*, *inlinking* e *framing* hanno da tempo suscitato controversie nell'ambito del Web commerciale. Alcune di queste controversie sono state innescate reclamando la violazione del diritto d'autore, sebbene i diritti in gioco possano essere altri, come il diritto alla tutela contro la concorrenza sleale, il marchio e i diritti della personalità.

---

<sup>10</sup> `<https://www.w3.org/Help/#webinternet>`.

Generalmente, la lamentela che si pone alla base dell'azione attiene alla confusione cognitiva indotta nel navigatore che pensa di muoversi tra risorse e contenuti appartenenti al titolare di un determinato sito Web, mentre in realtà sta fruendo di risorse e contenuti provenienti da un altro sito Web appartenenti a un altro soggetto.

### **3. – VG Bild-Kunst: il principio di diritto e i suoi contraddittori precedenti**

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell'art. 3, par. 1, della dir. 2001/29/Ce che disciplina il diritto di comunicazione al pubblico ed era stata avanzata dal Bundesgerichtshof nell'ambito «di una controversia tra la VG Bild-Kunst, una società di gestione dei diritti d'autore nel campo delle arti visive in Germania, e la Stiftung Preußischer Kulturbesitz ([...] "SPK"), una fondazione tedesca per il patrimonio culturale, riguardo al rifiuto della VG Bild-Kunst di stipulare un contratto di licenza con la SPK per l'utilizzo del suo catalogo di opere senza l'inclusione di una clausola che obblighi quest'ultima, in qualità di licenziataria, ad attuare, quando utilizza opere e materiali protetti oggetto di detto contratto, misure tecnologiche efficaci contro il *framing* da parte di terzi delle opere e dei materiali protetti».

La SPK sosteneva che la VG Bild-Kunst era obbligata a concedere la licenza in base all'art. 16, paragrafi 1 e 2, della dir. 2014/26/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativa alla gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per uso online nel mercato interno. La società di gestione collettiva (la VG Bild-Kunst), invece, contestava l'obbligo a stipulare il contratto sostenendo di poter subordinare la stipula della licenza alla predisposizione da parte dei licenziatari di misure tecnologiche volte a impedire il *framing*. La SPK lamentava la dispendiosità della messa in opera delle misure tecnologiche nonché l'effetto di compressione della libertà di espressione e informazione. La VG Bild-Kunst, all'opposto, reclamava il diritto di poter controllare il modo in cui circolavano le immagini della propria collezione. La controversia, dunque, ruota intorno a tre disposizioni normative: l'art. 3, par. 1 della dir. 2001/29/Ce che disciplina il diritto di comunicazione al pubblico, l'art. 6 della medesima direttiva che disciplina le misure tecnologiche di protezione e l'art. 16 della dir. 2014/26/Ue che regola la concessione di licenze sui diritti da parte di organismi di gestione collettiva.

Si tratta di un classico e sempre più frequente conflitto che vede schierati, da una parte, i titolari del diritto d'autore che fanno capo a interessi commerciali (in questo caso una società di gestione collettiva) e, dall'altra, istituzioni del patrimonio culturale.

Posto che non è messo in dubbio che la pubblicazione, da parte di SPK, delle miniature provenienti da opere protette dal diritto d'autore appartenenti al catalogo della VG Bild-Kunst costituisca una comunicazione al pubblico (punto 23), la Corte di giustizia risponde alla questione pregiudiziale se a sua volta il *framing* di tali miniature su siti internet terzi possa dar luogo a una comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, par. 1, della dir. InfoSoc. La corte risponde affermando che l'articolo «deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del *framing*, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d'autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il *framing* adottate o imposte da tale titolare»<sup>11</sup>.

Il Trattato della World Intellectual Property Organization (WIPO) sul copyright del 1996 prevede all'art. 8 una «nuova» facoltà di esclusiva in riferimento a Internet o, secondo altre interpretazioni, una specificazione del diritto di comunicazione al pubblico già previsto dalla Convenzione di Berna. Si tratta del diritto di messa a disposizione del pubblico. L'art. 3, par. 1, della dir. 2001/29/Ce, sulla scia del Trattato WIPO, così dispone in riferimento al diritto d'autore: «gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera che ciascuno possa avervi accesso del luogo e nel momento scelti individualmente».

Il diritto di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, a differenza del diritto di distribuzione di cui all'art. 4

---

<sup>11</sup> Per i primi commenti alla sentenza in epigrafe v. E. ROSATI, *CJEU rules that linking can be restricted by contract, though only by using effective technological measures*, in *The IPKat*, 9 March 2021, <[www.ipkitten.blogspot.com](http://www.ipkitten.blogspot.com)>; T. SYNODINOU, «*Framing*» the right of communication to the public: the CJEU's decision on the VG Kunst case, in *Kluwer Copyright Blog*, 15 March 2021, <[www.copyrightblog.kluweriplaw.com](http://www.copyrightblog.kluweriplaw.com)>; P. MEZEI, B.J. JÜTTE, *CJEU Clarifies that Framing Infringes Copyright if TPMs are Circumvented* (March 25, 2021), in corso di pubblicazione su *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2021, <[www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)>; S.F. SCHWEMER, *Linking: Essential Functionality on the Internet and Never-ending Story?* (April 6, 2021), in M. ROSENMEIER ET AL. (ed.), *Festschrift til Jørgen Blomqvist (Ex Tuto, 2021)*, 623, <[www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)>; G. PRIORA, *The CJEU's take on unauthorized framing of online content: (only) if technologically precluded, then prohibited*, in *Media Laws – Rivista di diritto dei media*, 29 aprile 2021, <[www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu)>.

della dir. 2001/29/Ce non si esaurisce. Ciò è esplicitamente affermato dall'art. 3, par. 3, della direttiva.

La Corte di giustizia ha costruito interpretativamente il diritto comunicazione/messa a disposizione come un diritto esclusivo «precauzionale» (punto 21), usando innanzitutto l'arsenale declamatorio, presente anche nella dir. 2001/29/Ce<sup>12</sup>, che sancisce l'elevato livello di protezione del diritto d'autore. Nell'affermare ciò la Corte di Giustizia si richiama a diversi precedenti giurisprudenziali dove ha affermato che la natura precauzionale del diritto di cui all'art. 3, par. 1, della dir. 2001/29/Ce consentirebbe agli autori di frapporsi tra eventuali utenti dell'opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero ritenere di effettuare, per vietare la stessa. Questo distinguerebbe il contesto e la finalità della nozione di comunicazione al pubblico nell'art. 3, par. 1, rispetto ad altre circostanze in cui natura del diritto appare invece compensativa<sup>13</sup>.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia la nozione di comunicazione al pubblico deve così essere intesa in senso «ampio»<sup>14</sup>, e consta di due elementi cumulativi: a) un atto di comunicazione di un'opera e b) la comunicazione di quest'ultima a un pubblico<sup>15</sup>.

Sub a) è idoneo a costituire un atto di comunicazione qualsiasi atto con il quale un utilizzatore, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso a opere protette.

Sub b) la comunicazione deve riguardare un numero indeterminato di destinatari potenziali che coinvolge un numero di persone «piuttosto considerevole» [*sic!*]<sup>16</sup>.

La corte si è poi attribuita un ulteriore potere interpretativo specificando che la nozione di comunicazione al pubblico comporta una valutazione individualizzata<sup>17</sup> «Ai fini di una tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione»<sup>18</sup>.

---

<sup>12</sup> V. i considerando 4 e 9 della dir. 2001/29/Ce.

<sup>13</sup> Corte giust. 15 marzo 2012, causa C-135/10 (caso Società Consortile Fonografici (SCF)), *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1772, punto 75.

<sup>14</sup> Corte giust. 7 dicembre 2006, causa C-306/05 (caso Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)), *Foro it.*, 2007, IV, 154, punto 36.

<sup>15</sup> Corte giust. 7 marzo 2013, causa C-607/11 (caso ITV Broadcasting), *Foro it.*, 2013, IV, 305.

<sup>16</sup> Corte giust. 7 dicembre 2006, causa C-306/05, cit., punto 38; 31 maggio 2016, causa C-117/15 (caso Reha Training), *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1829, punto 41.

<sup>17</sup> Corte giust. 14 giugno 2017, causa C-610/15 (caso Stichting Brein contro Ziggo BV), <[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)>, punto 23.

<sup>18</sup> Punto 34 della motivazione della sentenza in epigrafe. Corte giust. 15 marzo 2012, causa C-135/10, cit. punti 76-79.

A fronte di un diritto di esclusiva così ampio e dai confini alquanto mobili (e incerti), era scontato che emergessero timori per il libero sviluppo del Web.

Come in passato, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che il fatto di fornire collegamenti cliccabili verso opere tutelate deve essere qualificato come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», nel senso di detta disposizione. Per essere qualificata come comunicazione al pubblico, occorre che la comunicazione dell'opera protetta sia effettuata secondo (i) una modalità tecnica specifica, diversa da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, (ii) presso un pubblico nuovo, vale a dire un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d'autore quando ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico<sup>19</sup>.

Poi, però (con una delle brusche virate di cui si diceva all'inizio), la corte ha statuito che l'art. 3, par. 1, dev'essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell'illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza<sup>20</sup>.

Insomma, le nozioni di comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico rimangono poco chiare per non dire (più brutalmente) alquanto opache. Non dipendono solo da elementi oggettivi (già) di difficile definizione (come la nozione di pubblico) ma anche da ancor più sfuggenti elementi soggettivi come la conoscenza dell'illegittimità della pubblicazione e l'intenzionalità che sta a ridosso dell'attività di *linking*<sup>21</sup>.

In VG Bild-Kunst (punto 36) la corte premette che «dalla giurisprudenza della Corte risulta che, poiché la tecnica del *framing* utilizza le stesse modalità tecniche di quelle già utilizzate per comunicare al pubblico l'opera protetta sul sito Internet di origine, ossia Internet, tale comunicazione non soddisfa il requisito di un pubblico nuovo e, poiché detta co-

---

<sup>19</sup> Corte giust. 13 febbraio 2014, causa C-466/12 (caso Svensson), *Foro it.*, Rep. 2014, *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1488; 21 ottobre 2014, causa C-348/13 (caso BestWater International), *id.*, Rep. 2015, voce cit., n. 1588, entrambe citate nella sentenza in epigrafe.

<sup>20</sup> Corte giust. 8 settembre 2016, causa C-160/15 (caso GS Media), <www.curia.europa.eu>, citata in motivazione.

<sup>21</sup> Corte giust. 14 giugno 2017, cit., punto 26; 26 aprile 2017, causa C-527/15 (Stichting Brein contro Jack Frederik Wullems), *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1246, punto 31.

municazione non rientra quindi nell'ambito di una comunicazione "al pubblico", ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, l'autorizzazione dei titolari del diritto d'autore non è necessaria per una siffatta comunicazione».

Ma in seguito adduce un argomento interpretativo nuovo (punto 39): la conclusione relativa al mancato soddisfacimento del requisito del pubblico nuovo «non può applicarsi quando il titolare dei diritti ha messo in atto o imposto sin dall'origine misure restrittive connesse alla pubblicazione della sua opera». Il che, secondo i giudici di Lussemburgo, avviene proprio nel caso di specie, in quanto i titolari del diritto d'autore proteggono le immagini con misure tecnologiche volte a impedire il *framing*. L'applicazione o imposizione di misure volte a impedire il *framing* quali misure tecnologiche che limitano l'accesso alle opere manifesterebbe dunque la scelta di un pubblico preciso di destinazione da parte del titolare del diritto d'autore. In questo modo la corte fa ricadere le misure anti-*framing* sotto l'art. 6 della dir. 2001/29/Ce che disciplina le misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore. Infatti, i giudici specificano quanto segue (punto 46): «occorre precisare che, al fine di garantire la certezza del diritto e il corretto funzionamento di Internet, il titolare del diritto d'autore non dovrebbe essere autorizzato a limitare il suo consenso se non per mezzo di misure tecnologiche efficaci, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29». Ciò sembrerebbe indispensabile per accertare se il titolare abbia voluto opporsi al *framing*, circostanza difficile da accertare soprattutto da parte dei privati.

In conclusione, la corte ribadisce che se si ritenesse che il titolare del diritto d'autore, anche qualora abbia introdotto misure restrittive contro il *framing* delle sue opere, avesse consentito qualsiasi atto di comunicazione al pubblico da parte di terzi a beneficio di tutti gli utenti di Internet, ciò contrasterebbe con il suo diritto esclusivo e inesauribile di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle sue opere, definito dall'art. 3, par. 1 e par. 3, della direttiva InfoSoc.

Proprio a proposito del principio dell'esaurimento di cui all'art. 3, par. 3, della direttiva la corte propone alcune considerazioni aggiuntive e tuttavia poco chiare, dove la dimensione analogica, che riguarda copie e supporti tangibili, e quella digitale sembrano essere confuse<sup>22</sup>. Posta la distinzione tra diritto di comunicazione e messa a disposizione al pubblico, da una parte, e diritto di distribuzione, dall'altra, il considerando n. 29 della dir. InfoSoc afferma che la questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line». La corte qui invece si richiama per analogia a quanto già precedentemente affer-

---

<sup>22</sup> Cfr. MEZEL, JÜTTE, *CJEU Clarifies that Framing Infringes Copyright if TPMs are Circumvented*, cit., 3.

mato nel caso *Renckhoff*, C-161/17 (punti 32 e 33), dove aveva stabilito che se la messa in rete su un sito Internet di un'opera, precedentemente comunicata su un altro sito Internet con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, non fosse stata ritenuta una messa a disposizione di un pubblico nuovo di tale opera, ciò avrebbe significato stabilire una regola di esaurimento del diritto di comunicazione. Lo stesso ragionamento è proposto nella decisione *Bild-Kunst* aggiungendo il riferimento alla adozione delle misure anti-*framing* (punto 52). La corte infatti afferma che se fosse possibile ritenere che l'incorporazione in una pagina Internet di un terzo, mediante la tecnica del *framing*, di un'opera previamente comunicata su un altro sito Internet con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, quando il titolare del diritto d'autore ha adottato o imposto misure di protezione contro il *framing*, non rappresenti una messa a disposizione di tale opera ad un pubblico nuovo, anche questo equivarrebbe a sancire una regola di esaurimento del diritto di comunicazione al pubblico. Secondo la corte ciò contraddirebbe l'art. 3, par. 3, della dir. InfoSoc e priverebbe inoltre l'autore della possibilità di richiedere un adeguato compenso per l'utilizzo della sua opera (punto 53), risultando nel mancato rispetto del giusto equilibrio dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in ambiente digitale, con particolare riferimento agli artt. 11 e 17, par. 2, (punto 54).

#### **4. - *Avvocato generale e corte: due visioni differenti delle cyber(copyright)wars***

L'*incipit* (punto 1) delle conclusioni dell'avvocato generale Szpunar sono un entusiastico e nostalgico omaggio alla saga di Star Wars nonché alle meraviglie del Web: «gli eroi della saga cinematografica di George Lucas Star Wars sono stati in grado di muoversi nell'“iperspazio” a velocità superluminale utilizzando l'“*hyperdrive*”. In modo analogo, gli utenti di Internet possono “viaggiare” attraverso il “cyberspazio” mediante i collegamenti ipertestuali. Anche se non sfidano le leggi della fisica come l'*hyperdrive* delle navicelle di Star Wars, tali collegamenti pongono, tuttavia, una serie di sfide dal punto di vista della legge e, in particolare, del diritto d'autore [...]»<sup>23</sup>.

A questo omaggio non corrisponde però una netta di presa di posizione a favore della libertà di *framing*. Piuttosto l'avvocato generale imbecca la strada delle distinzioni tra diverse tipologie di *linking* e *framing*,

---

<sup>23</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa VG *Bild-Kunst* <[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)>.



Dopo una breve ricostruzione del funzionamento del Web con particolare riferimento alla distinzione tra *linking*, *framing*, *inline frame* e *inline link* (punti 2-15) nonché dopo essersi dichiarato contrario all'opinione dell'European Copyright Society nella quale si afferma che una comunicazione al pubblico implica necessariamente una trasmissione<sup>24</sup>, l'avvocato generale propone la sua soluzione (punti 91 e 95): il pubblico che accede alle opere protette da diritto d'autore mediante collegamenti cliccabili che utilizzano il *framing*, compreso l'*inline frame*, deve essere considerato parte del pubblico che è stato preso in considerazione da tale titolare al momento della messa a disposizione iniziale di tali opere. «Tuttavia, nel caso di un collegamento automatico [*inline link*], il pubblico che gode dell'opera non può essere considerato in alcun modo come costituente il pubblico del sito originario dell'opera. Infatti, per il pubblico, non esiste più alcun legame con il sito originario: tutto avviene sul sito che contiene il *link*. È quindi il pubblico di quest'ultimo sito a beneficiare dell'opera. Non si può presumere, a mio avviso, che il titolare dei diritti d'autore abbia preso in considerazione tale pubblico nel rilasciare la propria autorizzazione per la messa a disposizione iniziale, salvo ritornare alla costruzione del pubblico costituito da tutti gli utenti di Internet [...], il che è contrario alla sentenza Renckhoff [...]»<sup>25</sup>.

Szpunar dichiara esplicitamente di prendere in considerazione la possibilità di sposare la soluzione (definita «seducente») fatta poi propria dalla corte e cioè che il *framing* sarebbe vietato solo quando impedito da misure tecnologiche, elogiandone le ricadute in termini di chiarezza, ma sostiene trattarsi di una soluzione non accettabile per tre ordini di ragione (punti 121-131).

a) La decisione di applicare le misure anti-*framing* non riflette necessariamente la volontà del titolare del diritto d'autore, in quanto può dipendere da decisioni dei licenziatari (come nel caso di specie, in cui a pretendere l'applicazione delle misure non era il titolare ma la società di gestione collettiva in qualità di licenziataria dei diritti d'autore).

b) Le misure anti-*framing* non costituiscono le misure tecnologiche di protezione anti-accesso contemplate dall'art. 6 della dir. 2001/29/Ce e prese in considerazione dalla corte nel caso Svensson. Le misure anti-*framing* «si traducono spesso nel rifiuto del *browser* di aprire la pagina di destinazione del *link* in un riquadro, che, successivamente, offre la possibilità di aprire tale pagina in una nuova finestra oppure la apre automaticamente al posto della pagina contenente il *link*. Il *link* si comporta quindi

---

<sup>24</sup> EUROPEAN COPYRIGHT SOCIETY, *Opinion on the Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson*, <https://europeancopyrightsociety.org/opinion-on-the-reference-to-the-cjeu-in-case-c-46612-svensson/>.

<sup>25</sup> Corte giustizia 7 agosto 2018, causa C-161/17 (caso Renckhoff), <[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)>, citata nella sentenza qui riprodotta.

come un normale collegamento ipertestuale. Non si può dunque parlare, in tal caso, di un pubblico nuovo, in quanto il pubblico è sempre lo stesso: quello del sito Internet di destinazione del *link*. Non vi è quindi alcuna analogia con le misure di restrizione dell'accesso all'opera per quanto riguarda la valutazione dell'esistenza del pubblico nuovo».

c) «La soluzione consistente nel collegare la portata dei diritti esclusivi d'autore all'applicazione non già di misure tecnologiche di restrizione dell'accesso, bensì di misure tecnologiche di protezione contro determinate pratiche su Internet spingerebbe, a mio avviso, il diritto d'autore dell'Unione in una direzione pericolosa. Una soluzione del genere significherebbe infatti che l'applicazione delle misure di protezione tecnologica sarebbe una condizione preliminare per la tutela giuridica conferita dal diritto d'autore e sarebbe contraria al principio secondo cui la tutela conferita dal diritto d'autore è incondizionata».

##### **5. – Il nuovo diritto di comunicazione al pubblico: un sistema di *opt in* condizionato dall'applicazione di misure tecnologiche di protezione**

La soluzione della corte, nella misura in cui delinea in capo al titolare del diritto d'autore un sistema di *opt in* che impone al medesimo l'applicazione di misure tecnologiche al fine di superare la presunzione di libera utilizzabilità dei contenuti sul Web, è stata elogiata perché offrirebbe, secondo alcuni commentatori, una soluzione più semplice e facilmente gestibile dal pubblico degli utenti Internet<sup>26</sup>.

D'altra parte, non sono mancate critiche.

a) La semplificazione paga il prezzo di rinunciare a una conformazione più articolata della tutela che rispetti, come nella soluzione proposta dall'avvocato generale, differenti configurazioni del *linking* e del *framing*<sup>27</sup>.

b) La subordinazione dell'operatività del diritto di comunicazione al pubblico all'uso delle misure tecnologiche di protezione potrebbe essere

---

<sup>26</sup> SYNODINOU, «Framing» the right of communication to the public: the CJEU's decision on the VG Kunst case, cit.; SCHWEMER, *Linking: Essential Functionality on the Internet and Never-ending Story?*, cit., 10.

<sup>27</sup> SYNODINOU, «Framing» the right of communication to the public: the CJEU's decision on the VG Kunst case, cit.; . SCHWEMER, *Linking: Essential Functionality on the Internet and Never-ending Story?* cit., 10; MEZEL, JÜTTE, *CJEU Clarifies that Framing Infringes Copyright if TPMs are Circumvented*, cit., 3.

giudicata alla stregua dell'imposizione di una formalità in contrasto con la Convenzione di Berna<sup>28</sup>.

c) Subordinare la tutela del diritto di comunicazione all'implementazione di misure tecnologiche pone il problema della relazione tra queste ultime e i contratti<sup>29</sup>. La statuizione della corte significa, ad esempio, che vietare tramite licenza il *framing* non è sufficiente? Serve comunque aggiungere una misura tecnologica?

d) L'esteso potere esclusivo conferito al titolare del diritto di comunicazione al pubblico rischia di rendere inefficaci le eccezioni e limitazioni, che già costituiscono nella configurazione normativa e nell'interpretazione giurisprudenziale prevalente un sistema debole e farraginoso di bilanciamento tra interessi dei titolari e interessi del pubblico<sup>30</sup>.

In definitiva, la soluzione scelta dalla corte innesca preoccupazioni diametralmente opposte a quelle adombrate dall'avvocato generale. La nuova nozione di misure tecnologiche di protezione, ancora più estesa di quella, già troppo ampia, delineata in precedenza dalla Corte di giustizia<sup>31</sup>, si candida a diventare pervasiva rafforzando l'anima dispotica e intransigente del nuovo diritto d'autore. Ciò a dispetto della diffusa consapevolezza, mostrata anche dall'avvocato generale Szpunar nella sua opinione a margine del caso VG Bild-Kunst, che la concentrazione di potere di controllo esclusivo nella dimensione del Web è il problema di maggiore rilevanza.

D'altra parte, come si accennava all'inizio, in controversie riguardanti l'abuso del *linking* e del *framing* il diritto d'autore non costituisce l'unico strumento di tutela. Esiste, si sa, l'apparato che fa capo a concorrenza sleale, segni distintivi e diritti della personalità.

---

<sup>28</sup> ROSATI, *CJEU rules that linking can be restricted by contract, though only by using effective technological measures*, cit.

<sup>29</sup> PRIORA, *The CJEU's take on unauthorized framing of online content: (only) if technologically precluded, then prohibited*, cit.; SCHWEMER, *Linking: Essential Functionality on the Internet and Never-ending Story?* cit., 11.

<sup>30</sup> Cfr. MEZEL, JÜTTE, *CJEU Clarifies that Framing Infringes Copyright if TPMs are Circumvented*, cit., 3; PRIORA, *The CJEU's take on unauthorized framing of online content: (only) if technologically precluded, then prohibited*, cit.

<sup>31</sup> Corte giust. 23 gennaio 2014, causa C-355/12 (caso Nintendo), *Foro it.*, 2014, IV, 200, con nota di R. CASO, la quale aveva statuito che «l'art. 6, par. 3, direttiva 2001/29/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di "efficace misura tecnologica" può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l'opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d'autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le console destinate a garantire l'accesso a tali giochi e la loro utilizzazione».

## **6. – Il diritto d'autore dell'Unione Europea e l'impero colpisce ancora (e più duro)**

Mentre si susseguono, a ritmo sempre più serrato, le contraddittorie decisioni della Corte di giustizia, pende in molti paesi membri dell'UE l'attuazione della dir. 2019/790/UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, anche conosciuta nell'acronimo inglese di direttiva CDSM. Il termine per il recepimento è già scaduto, ma molti stati - compresa l'Italia - sono in ritardo<sup>32</sup>.

La visione mercatistica che, immemore delle fondamentali filosofiche della materia, riduce il diritto d'autore a una questione di incentivi economici trova incarnazione perfetta della dir. 2019/790/UE, a partire dal suo titolo.

Se le rubriche delle leggi vogliono ancora dire qualcosa, il passaggio simbolico dal diritto d'autore della «società dell'informazione» al diritto d'autore del «mercato unico digitale» registra un inesorabile impoverimento culturale che si riflette nelle scelte politiche<sup>33</sup>. Il diritto d'autore europeo è sempre più sbilanciato a favore di (alcuni) interessi commerciali, rimane sostanzialmente non armonizzato ed è anche sempre più pasticciato e confuso.

Nemmeno la pandemia sembra aver illuminato le menti dei decisori politici e dei burocrati. Per rendersene conto è sufficiente dare uno sguardo, anche solo fugace, al «Piano d'azione sui diritti di proprietà intellettuale a sostegno alla strategia di ripresa e resilienza del 25 novembre 2020» della Commissione Europea che ripropone stancamente l'equazione: più proprietà intellettuale uguale a più innovazione tecnolo-

---

<sup>32</sup> La legge di delegazione europea 2019-2020 è stata approvata il 20 aprile 2021. Ma il decreto legislativo deve ancora terminare il suo iter.

<sup>33</sup> M.C. PIEVATOLO, *L'età del privilegio*, in *Il Mulino*, 2 aprile 2019, <[www.rivistaimulino.it/a/l-et-del-privilegio](http://www.rivistaimulino.it/a/l-et-del-privilegio)>, «[t]ecnicamente, la direttiva europea è un'occasione mancata. Ancora una volta si è evitato di chiedersi se, per sostenere socialmente gli autori, siano immaginabili alternative al monopolio legalmente imposto, se la creazione, la condivisione e la rielaborazione delle opere dell'ingegno siano riducibili – salvo eccezioni – a questioni di rendita e di profitto, e se, infine, non valesse la pena esplorare un'impostazione inversa, nella quale l'esclusiva fosse l'eccezione e il pubblico dominio la norma.

Politicamente, però, è qualcosa di peggio. Quanti hanno scritto e riscritto le norme sotto dettatura, quanti le hanno sostenute per proteggere le loro rendite; quanti, pur premendo per eccezioni a favore di biblioteche, università e musei, si sono accontentati delle briciole cadute dal tavolo da gioco di monopoli vecchi e nuovi, hanno un carattere comune: ciascuno di loro ha agito per il particolare, lasciando l'universale a sé stesso. In un momento in cui si fa mostra di preoccuparsi per il risorgere del particolarismo violento di nazionalismi e fascismi, lo spettacolo di un legislatore europeo che abbandona la difesa delle libertà democratiche a una deputata di un partito che si chiama "pirata" e che si fa sospingere dall'una e dall'altra parte senza tentare di parlare a tutti e per tutti, non è soltanto triste: è politicamente pericoloso».

gica<sup>34</sup>. Un'equazione, peraltro, diligentemente riproposta nelle "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023" del Ministero dello Sviluppo Economico del Governo italiano pubblicate nel giugno 2021<sup>35</sup>.

In un panorama del genere, chi si aspetta che la Corte di giustizia possa rivestire il ruolo di garante di un nuovo equilibrio tra esclusiva e accesso pubblico è destinato a rimanere (almeno per ora) deluso.

La metafora che evoca le atmosfere di Guerre Stellari, benché consunta da infinite citazioni (anche da parte di chi scrive), ci sta tutta. Ma non è connotata dai toni entusiastici di una nuova speranza democratica, bensì dagli accenti più tenebrosi e inquietanti del capitolo (più affascinante) della saga: l'impero colpisce ancora (e più duro).

---

<sup>34</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE. Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'Ue*, COM/2020/760 final, < [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)>.

<sup>35</sup> <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/proprietà-industriale-conclusa-la-consultazione-pubblica-sulle-linee-di-intervento-strategiche>

## **The Trento Lawtech Research Paper Series is published since Fall 2010**

1. **Giovanni Pascuzzi**, L'insegnamento del diritto comparato nelle università italiane (aggiornamento dati: dicembre 2009) - The Teaching of Comparative Law in Italian Universities (data updated: December 2009), Trento Law and Technology Research Group Research Papers, October 2010.

2. **Roberto Caso**, Alle origini del copyright e del diritto d'autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia - The Origins of Copyright and Droit d'Auteur: Some Insights in the Law and Technology Perspective, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

3. **Umberto Izzo, Paolo Guarda**, Sanità elettronica, tutela dei dati personali e digital divide generazionale: ruolo e criticità giuridica della delega alla gestione dei servizi di sanità elettronica da parte dell'interessato - E-health, Data Protection and Generational Digital Divide: Empowering the Interested Party with the Faculty of Nominating a Trusted Person Acting as a Proxy when Processing Personal Health Data within an Electronic PHR, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

4. **Rossana Ducato**, "Lost in Legislation": il diritto multilivello delle biobanche di ricerca nel sistema delle fonti del diritto (convenzioni internazionali, leggi europee, nazionali e regionali, softlaw) - "Lost in legislation": The Multilevel Governance of Research Biobanks and the Sources of Law (International Conventions, European, National and Regional legislations, Softlaw), Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2010.

5. **Giuseppe Bellantuono**, The Regulatory Anticommons of Green Infrastructures, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2011.

6. **Francesco Planchenstainer**, La regolamentazione dell'acqua destinata ad impiego alimentare: analisi storico comparativa dei differenti approcci sviluppati negli USA e nella UE - The Regulation Of Water For Nutritional Use: A Comparative and Historical Analysis of the Different Approaches Developed in US and EU Law, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2011.

7. **Roberto Caso, Giovanni Pascuzzi**, Valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali - Evaluation of Scientific Products in the Legal Field and the Role of Digital Technologies, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2011.

8. **Paolo Guarda**, L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives: verso un futuro migliore? - Open Access to legal scholarship and Open Archives: toward a Better Future?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2011.
9. **Thomas Margoni**, Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet - Exceptions and Limitations to Copyright Law in the Internet, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; January 2012.
10. **Roberto Caso**, Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche - Plagiarism, copyright and technological revolutions. Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2012.
11. **Giovanni Pascuzzi**, Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative - How to become lawyers and able to do so: teaching the ethics of the legal profession through narrative, Trento Law and Technology Research Group. Research Papers; July 2012.
- 12 **Umberto Izzo**, IL 'Contratto sulla neve' preso sul serio: due modelli di contratto (per la fruizione delle aree sciabili e per l'insegnamento sciistico) - Taking the 'Contract on the Snow' Seriously: Two Model Contracts (For Accessing and Using the Ski Area, and For the Teaching of Skiing), Trento Law and Technology Research Group Research Paper; 2012.
13. **Francesco Planchestainer**, "They Collected What Was Left of the Scraps": Food Surplus as an Opportunity and Its Legal Incentives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; Febraury 2013.
14. **Roberto Caso**, I libri nella "tempesta perfetta": dal copyright al controllo delle informazioni digitali - Books into the "perfect storm": from copyright to the control of information, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2013.
15. **Andrea Rossato**, Beni comuni digitali come fenomeno spontaneo - Digital Commons as a Spontaneous Phenomenon, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013.
16. **Roberto Caso**, Scientific knowledge unchained: verso una policy dell'università italiana sull'Open Access - Scientific knowledge unchained: towards an Open Access policy for Italian universities, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013
17. **Valentina Moscon**, Copyright, contratto e accesso alla conoscenza: un'analisi comparata - Copyright, contract and access to knowledge: a comparative analysis, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; December 2013

18. **Roberto Caso**, La via legislativa all'Open Access: prospettive comparate - The legislative road to Open Access: comparative perspectives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; January 2014
19. **Roberto Caso**, Misure tecnologiche di protezione: cinquanta (e più) sfumature di grigio della Corte di giustizia europea, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2014
20. **Federica Giovanella**, Enforcement del diritto d'autore nell'ambito di Internet vs. protezione dei dati personali: bilanciamento tra diritti fondamentali e contesto culturale, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; April 2014
21. **Umberto Izzo, Rossana Ducato**, The Privacy of Minors within Patient-Centered eHealth Systems, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; June 2014
22. **Roberto Caso, Rossana Ducato**, Intellectual Property, Open Science and Research Biobanks, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; October 2014
23. **Paolo Guarda**, Telemedicine and Application Scenarios: Common Privacy and Security Requirements in the European Union Context, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; July 2015
24. **Roberto Caso, Rossana Ducato**, Open Bioinformation in the Life Sciences as a Gatekeeper for Innovation and Development, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; December 2015
25. **Roberto Caso**, Il diritto non abita più qui: la crisi degli studi giuridici tra dati e domande, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; February 2016
26. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Copyright as Monopoly: the Italian Fire under the Ashes, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2016
27. **Thomas Margoni, Roberto Caso, Rossana Ducato, Paolo Guarda, Valentina Moscon**, Open Access, Open Science, Open Society, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2016



28. **Roberto Caso**, La scienza aperta contro la mercificazione della ricerca accademica?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2016
29. **Giovanni Pascuzzi**, Cosa intendiamo per «metodo casistico»? , Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2016
30. **Roberto Caso**, Una valutazione (della ricerca) dal volto umano: la missione impossibile di Andrea Bonaccorsi, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2017
31. **Giovanni Pascuzzi**, Has comparative law in Italy lost its driving force?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2017
32. **Roberto Caso**, Scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; August 2017
33. **Matteo Ferrari**, Proprietà e diritto a essere inclusi, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2017
34. **Giovanni Pascuzzi**, Il fascino discreto degli indicatori: quale impatto sull'Università?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2017
35. **Roberto Caso**, The Darkest Hour: Private Information Control and the End of Democratic Science, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2018
36. **Roberto Caso**, Il diritto d'autore accademico nel tempo dei numeri e delle metriche, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; August 2018
37. **Roberto Caso**, La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2019
38. **Roberto Caso**, Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2020

39. **Roberto Caso**, La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il Covid-19?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2020

40. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Opere di ingegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2020

41. **Federico Binda, Roberto Caso**, Il diritto umano alla scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; September 2020

42. **Umberto Izzo**, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte per prevenirla, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; October 2020

43. **Matteo Ferrari**, Nuovi ritrovati vegetali, tutela brevettuale e mercati agroalimentari: alcune riflessioni storico-comparative, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2021

44. **Roberto Caso**, Pandemia e vaccini. L'irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2021